

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 1950

(31^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Mantenimento temporaneo nei ruoli di servizio permanente dei maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età » (N. 1196) (Di iniziativa del senatore Gasparotto ed altri):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag. 282, 283, 284
PANETTI	283
PALERMO	283
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	283

« Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari » (N. 1363):

CINGOLANI, <i>relatore</i>	287
PALERMO	287
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	287

« Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico » (N. 1361) (Parere della 5^a Commissione):

CADORNA, <i>relatore</i>	287, 289
PALERMO	89

VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	Pag. 289
CERICA	289

(Discussione e rinvio)

« Norme per le promozioni e i trasferimenti in s. p. e per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (N. 1304):

CADORNA, <i>relatore</i>	282
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	282

« Concessione della Croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone » (N. 1385) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, <i>relatore</i>	285, 286
PALERMO	285, 286
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	286
CEMMI	286
CADORNA	286

(Seguito della discussione e rinvio)

« Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale » (N. 1302):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	293
CEMMI	294
CADORNA	295
PRESIDENTE	295

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Baroncini, Beltrand, Cadorna, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Facchinetti, Gasparotto, Lavia, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini, Salvi, Varaldo.

È altresì presente il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per le promozioni e i trasferimenti in s. p. e. per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (N. 1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per le promozioni e i trasferimenti in s. p. e. per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, in base dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, (diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali delle altre due Forze armate) agli ufficiali della Marina militare, promossi per merito di guerra, viene sì attribuita l'anzianità assoluta corrispondente alla data del fatto d'arme che diede origine alla promozione, ma l'anzianità relativa è fissata in corrispondenza della data in cui la promozione viene effettivamente conferita.

Ne conseguiva uno scarto di tempo, che in alcuni casi era molto lungo e sottraeva agli ufficiali che erano stati promossi per meriti eccezionali il frutto delle loro azioni. Ne è derivata la necessità di modificare la legge citata nel senso che gli ufficiali della Marina militare promossi per merito di guerra sono iscritti nel proprio ruolo immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo che sono stati promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti rivelati in più azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la discussione di questo disegno di legge dovrei chiedere, nell'interesse della mia Amministrazione, un differimento, perchè non sembra opportuno decidere su di esso quando vi è in corso un progetto di legge di carattere più generale.

Il Governo chiede, pertanto, il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Gasparotto ed altri:

« Mantenimento temporaneo nei ruoli di servizio permanente dei maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età » (N. 1196).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Mantenimento temporaneo nei ruoli di servizio permanente dei maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cerica.

CERICA, *relatore*. Onorevoli colleghi, a partire dal 1949 ha lasciato o sta per lasciare il servizio attivo per raggiunti limiti di età una elevata aliquota di ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri.

Si tratta di elementi reclutati in grossi blocchi, tra il 1920 e il 1925 — e quasi tutti provenienti dai subalterni di altre armi, reduci della guerra 1915-18 — che, per avverse vicende di carriera, ricoprono in massima parte ancora il grado di maggiore e, con questo grado, sono giunti o stanno per giungere quasi in massa al traguardo del limite di età.

È una falce che non trova assolutamente riscontro tra gli ufficiali delle altre armi dell'Esercito, i quali, a parità di età e di anzianità di spalline, si sono avvantaggiati di due o almeno una promozione in più rispetto ai colleghi dei carabinieri.

Mentre, nelle altre armi, esigua o nulla è la percentuale dei collocamenti nella riserva nei ruoli superiori (per raggiunti limiti di età), nell'Arma dei carabinieri si è invece verificata, per i soli maggiori, una eliminazione del 20 per cento circa nel 1949; aliquota che si eleverà al 24 per cento per il 1950 e si manterrà altissima nei prossimi due anni.

Per tale rilevante esodo — aggravato dai recenti collocamenti nella riserva a domanda e d'autorità, disposti a mente dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, e che portano al 50 per cento le perdite dei maggiori dei carabinieri per il corrente anno — si profila una vasta crisi nei quadri dell'Arma che, se non infrenata sollecitamente, avrà

per effetto il rapido esaurimento del ruolo dei maggiori con conseguenze irreparabili.

Si tratta, infatti, di allontanare dal servizio elementi anziani di provata capacità ed esperienza, cui sono affidati i comandi più elevati dell'Arma nei capoluoghi di provincia, creando così vuoti che non potrebbero essere adeguatamente colmati con promozioni dal grado inferiore, in quanto gli attuali capitani — eccettuate poche decine in testa al ruolo — sono ancora giovani e professionalmente non sono del tutto maturi per le complesse e delicate funzioni demandate all'ufficiale superiore, senza dire che essi, una volta promossi, non potrebbero essere agevolmente rimpiazzati, per le gravi lacune esistenti nei quadri dei subalterni e per la deficiente anzianità di spalline degli attuali tenenti, che non potrebbero conseguire la promozione a capitano per mancanza del minimo di permanenza nel grado richiesto dalla legge (sei anni).

La crisi anzi cennata si sarebbe dovuta e potuta in parte attenuare se fossero state già approvate, e avessero avuto attuazione almeno dal 1° gennaio c. a., le nuove leggi di stato in elaborazione per gli ufficiali delle Forze armate, che stabiliscono per l'Arma dei carabinieri (oltre a un adeguamento di organici) un aumento dei limiti di età per i maggiori, i capitani e i subalterni rispettivamente da 53 anni a 55 — da 50 a 52 — e da 48 a 50.

Ma, poichè allo stato delle cose non è dato prevedere quando potranno essere perfezionate le dette leggi e quale decorrenza potranno avere, s'impone la necessità di un provvedimento urgente che consenta di fronteggiare la situazione e le eccezionali esigenze del servizio di istituto in genere e di O. P. in particolare, nel quadro della situazione politica generale.

Pertanto, onorevoli colleghi, nell'esclusivo interesse del Paese, che ancora una volta in questi giorni ha avuto prove della fedeltà, dell'abnegazione e del valore dell'Arma benemerita, si reputa doveroso sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge con il quale, in attesa che il grave problema prospettato possa essere integralmente risolto con la progettata riforma degli ordinamenti militari, viene stabilito il temporaneo mantenimento nei ruoli del servizio permanente effettivo dei maggiori, capitani e tenenti dei carabinieri già raggiunti dal limite di età.

È questo, dunque, solo un provvedimento di « moratoria » urgente e indilazionabile, col quale — nella impossibilità di determinare per ora la effettiva decorrenza degli aumenti dei limiti di età proposti dal progetto di legge in corso di presentazione al Parlamento — si tende appunto ad evitare che il ritardo nella emanazione della legge crei oggi, nei quadri dell'Arma, quella situazione di crisi cui la legge stessa si ripromette di porre riparo.

Propongo pertanto all'approvazione della Commissione il disegno di legge in discussione.

PANETTI, Questa specie di legge stralcio di cui si propone l'approvazione continuerà ad essere in vigore anche dopo approvata la legge generale?

CERICA, *relatore*. Questa legge tende soltanto a conservare all'Arma dei carabinieri quei tenenti, capitani e maggiori che, avendo raggiunto i limiti di età, andrebbero in pensione.

PALERMO. Vorrei prospettare agli onorevoli colleghi le mie perplessità in merito a questo progetto di legge. Qui si tratta di mantenere in servizio degli ufficiali, cioè tenenti, capitani e maggiori che sono stati raggiunti dai limiti di età. Ho sempre sostenuto la tesi, e mi piace ripeterla anche oggi, che è indispensabile che noi si esamini la legge sullo stato degli ufficiali per renderci esatto conto della situazione. Si obietta al mio assunto che vi sono esigenze di carattere particolare da fronteggiare. Faccio notare a questo proposito che con questa legge si aumentano i limiti di età per gli ufficiali, mentre con altro provvedimento sono stati mandati a casa numerosi sottufficiali; la qual cosa non mi sembra nè equa, nè giusta. Se vi sono delle necessità, delle quali mi rendo conto, dell'Arma dei carabinieri, penso che si potrebbero ridurre i limiti di permanenza nei singoli gradi, si da far posto ai giovani e frattanto affrontare la legge generale sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

Proporrei pertanto che questo disegno di legge venisse respinto perchè non è più possibile procedere con il sistema dei provvedimenti particolari, che a me non sembra effettivamente consoni a principi di giustizia.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La relazione che il Ministero della difesa ha fatto al Consiglio dei ministri pur met-

IV COMMISSIONE (Difesa)

31^a RIUNIONE (19 dicembre 1950)

tendo in rilievo il particolare aspetto della situazione organica degli ufficiali dei Carabinieri — specie dei maggiori — ribadisce l'atteggiamento contrario della Difesa alla emanazione di modifiche parziali ed unilaterali alle vigenti norme che regolano lo stato e l'avanzamento degli ufficiali.

Desidero informare l'onorevole Commissione del contenuto della cennata relazione:

L'iniziativa di cui trattasi è l'ultima in ordine di tempo di una serie di iniziative parlamentari intese a sospendere la applicazione dei collocamenti nella riserva degli ufficiali raggiunti dai limiti di età.

In ordine a tali iniziative la Difesa si è sempre pronunciata negativamente in quanto esse considerano il complesso problema da un punto di vista unilaterale, guardando cioè alla sola situazione degli ufficiali già raggiunti dal limite di età o prossimi a raggiungerlo, e trascurando completamente le ripercussioni che una ulteriore permanenza di costoro nel servizio effettivo produrrebbero, ai fini sia dell'avanzamento che della stessa permanenza in servizio, rispetto agli ufficiali ancora non immediatamente vicini al limite di età. Un giusto punto di equilibrio tra i contrastanti interessi, e con esso il soddisfacimento dell'interesse superiore dell'Amministrazione, la Difesa ritiene che si possa raggiungere col contemporaneo aumento dei limiti di età e degli organici, ed ha perciò rinviato la risoluzione del problema alla fissazione dei nuovi organici. In applicazione appunto di tale criterio, i provvedimenti legislativi, in corso di approntamento, dei nuovi organici delle tre Forze armate, contengono anche la determinazione dei nuovi limiti di età.

Per gli esposti motivi ci si deve dichiarare contrari anche al progetto di legge in esame, tanto più che una sospensiva nella applicazione dei vigenti limiti di età per i soli tenenti, capitani e maggiori dell'Arma dei carabinieri non potrebbe non essere a ragione invocata dagli ufficiali appartenenti a gradi di quelle altre Armi o Servizi per i quali le proposte in corso o già presentate al Parlamento provvedono del pari aumenti di limiti di età.

Con ciò non si vuole disconoscere che la situazione organica specie dei maggiori dei carabinieri presenta un aspetto tutto particolare dato il cospicuo numero di essi che, reclutati in bloc-

co nel periodo 1920-1922, è stato di recente colpito o sta per essere colpito dai limiti di età, mentre d'altro canto, per effetto appunto di tale situazione, l'ulteriore permanenza di costoro in servizio effettivo non darebbe luogo alle ripercussioni cui si è accennato sopra.

Ma, si ripete, le accennate ragioni di ordine generale e soprattutto la preoccupazione di non recare sperequazioni in un campo così delicato, costringono a non deflettere dalla linea di condotta seguita sinora sull'argomento. Alle deficienze che si sono presentate e si presenteranno nel grado di maggiore dei carabinieri l'Amministrazione cerca di supplire con trattenimenti o richiami dalla riserva degli stessi ufficiali collocati in tale posizione per il recente raggiungimento dei limiti di età.

Ciò posto mi rimetto a quanto saggiamente vorrà deliberare l'onorevole Commissione.

CERICA, *relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'Arma dei carabinieri gli ufficiali hanno delle funzioni strettamente militari, cioè disciplinari e di addestramento, che sono similari a quelle degli ufficiali delle altre armi, ma esercitano anche altre funzioni molto complesse, come quelle dei comandanti di gruppo, che sono partecipi della funzione esecutiva loro affidata dal Potere esecutivo nell'espletamento dei compiti che il meccanismo dello Stato assegna ai comandanti dell'Arma dei carabinieri. Ora, nella scala gerarchica dei comandi dell'Arma dei carabinieri, vi sono alcuni di questi che hanno carattere esclusivamente militare, cioè disciplinare e di controllo, ma vi sono anche comandi che sono essenziali ai fini dell'attività del Potere esecutivo; questi comandi sono quelli di stazione, di tenenza e di gruppo. Mentre il capitano comandante di compagnia, il colonnello comandante di gruppo esplicano delle funzioni militari, disciplinari ed amministrative, il maggiore, il capitano e qualche tenente colonnello svolgono una vera e propria delicatissima funzione dello Stato, nel senso che, accanto al prefetto della provincia, esercitano una delicatissima funzione statale che richiede non solo esperienze militari, ma una esperienza tecnica e specifica del servizio dell'Arma dei carabinieri; il che è molto arduo ad acquisire.

Io, in 44 anni di servizio, mi sono trovato di fronte a situazioni impreviste che hanno

richiesto, da parte mia, la conoscenza non solo del Regolamento militare, ma dei principi fondamentali di tutta la legislazione dello Stato, giacchè i carabinieri esercitano funzioni di polizia giudiziaria e politica, e di polizia militare e debbono quindi venire a conoscenza di tutta la legislazione dello Stato attraverso una esperienza personale.

Io osservo ora che, in un momento difficile in cui non si è ancora usciti dalle angustie di una crisi tanto travagliata come quella del dopoguerra, non si possono avere al comando dei carabinieri degli ufficiali improvvisati, privi della preparazione tecnica necessaria a svolgere le delicatissime funzioni proprie dell'Arma.

Pertanto, pur rendendomi conto delle ragioni che il Ministero della difesa, per bocca del suo Sottosegretario, ha esposto circa l'avanzamento generale di tutti gli ufficiali dell'Esercito, io propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1° gennaio 1950, è sospesa l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono considerati temporaneamente in soprannumero agli organici del rispettivo grado dalla data del raggiungimento del limite di età e, in attesa che siano emanate le predette nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono avanzamento.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione della Croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone » (N. 1385) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione della Croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, relatore. Si tratta di un riconoscimento, che va a tutti i nostri soldati ed ufficiali che sono stati internati nei campi di concentramento dopo l'8 settembre 1943, che hanno reagito contro il nuovo nemico, che non hanno prestato collaborazione di alcun genere ad esso. Tutti costoro meritano di essere considerati come soldati combattenti, concedendosi, quindi, anche ad essi la Croce al merito di guerra.

Al testo originario del progetto è stata apportata una unica modificazione dalla Camera dei deputati, nel senso che, per i fatti di cui sopra, non si concede più di una Croce al merito di guerra, mentre, invece, in combattimento se ne possono concedere più d'una.

Riterrei pertanto oltremodo opportuno ed equo che la Commissione approvasse il progetto di legge come le è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PALERMO. Io sono favorevole, in linea di massima, al progetto. Ritengo però che se noi concediamo l'onorificenza della Croce di guerra ai militari i quali, essendo stati internati

in campi di concentramento, non abbiano comunque collaborato col nazismo, dobbiamo concederla, a mio avviso, anche a tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che siano stati deportati. Ciò dico perchè noi concediamo questa onorificenza non per fatti di guerra guerreggiata, ma per il fatto stesso della deportazione, al quale riconosciamo la qualità di atto di guerra. Pertanto, se cittadini italiani non militari sono stati deportati in campi di concentramento ed hanno fatto il loro dovere, cioè non hanno aderito al nazismo o alla repubblica di Salò, penso che sia opportuno ed equo estendere ad essi il beneficio di cui al presente progetto di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Noi qui prendiamo in considerazione solo i militari. Il suo desiderio potrà essere oggetto di altro disegno di legge.

PALERMO. Potremmo apportare al progetto in esame un emendamento nella veste di articolo aggiuntivo.

CEMMI. Se la Croce di guerra è una onorificenza di carattere strettamente militare, sono d'avviso che occorra un altro disegno di legge per creare una particolare onorificenza a favore dei cittadini civili italiani che siano stati internati in campi di concentramento, perchè ritengo che sia chiaro che non si può concedere a questi ultimi una onorificenza che viene conferita solo a militari.

CINGOLANI, *relatore*. Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dal collega Cemmi, faccio presente che v'è la consuetudine di concedere decorazioni al valor militare anche a civili che si siano comportati come se fossero militari in combattimento. Io so, per esempio, di Croci di guerra conferite a sindaci nella Grande Guerra del 1915-18; so di altre Croci di guerra concesse a donne; ricordo in proposito la famosa maestrina che fu la prima donna italiana a ricevere la medaglia d'argento al valor militare, avendo compiuto un atto di valore interpretato come partecipazione volontaria all'esercizio del dovere militare; altra medaglia d'argento, per esempio, è stata concessa al vescovo di Lanciano. Pertanto io troverei le osservazioni fatte precedentemente dal senatore Palermo giustissime, se non ritenessi che i suoi desideri vengono già ad essere

esauditi da una lunga consuetudine in materia.

PALERMO. Occorre dire tutto ciò esplicitamente nella legge per maggior chiarimento. Per ricevere onorificenze militari bisogna aver compiuto un atto di valore, e quindi anche un cittadino che non è in servizio militare può essere decorato con una ricompensa al valore sempre che il suo atto sia stato compiuto nell'ambito del servizio militare.

Ora, nel caso in esame, noi riconosciamo al campo di concentramento la qualità di campo di battaglia, e stabiliamo che tutti quei militari i quali sono stati deportati dopo l'8 settembre per non aver voluto aderire alla repubblica di Salò o al regime fascista, hanno diritto alla Croce di guerra. Ci sono stati però dei cittadini civili italiani, i quali sono stati internati anch'essi in campi di concentramento, partecipando quindi allo stesso fatto di guerra al quale hanno partecipato i militari, non avendo comunque aderito alla repubblica di Salò o al nazismo. È indispensabile quindi chiarire che il beneficio di questo disegno di legge è esteso a tutti i cittadini di ambo i sessi i quali siano stati internati in campi di concentramento. Quello che nelle questione in esame sposta i termini, rispetto alla consuetudine ricordata dall'onorevole relatore, è il riconoscimento di fatto d'arme che noi diamo all'internamento nei campi di concentramento per i militari. Penso pertanto che giustizia impone che si dia lo stesso attestato anche ai civili.

CADORNA. All'articolo 2 c'è un capoverso che dice: « Inoltre gli interessati: se sottufficiali o graduati e militari di truppa, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazifascisti anteriormente al 1° settembre 1944 »; il che vorrebbe dire che, avendo prestato servizio dopo il 1° settembre 1944, sarebbero qualificati per la Croce di guerra. Desidererei una spiegazione circa questo comma, perchè si evincerebbe dalla sua dizione che è riconosciuta una giustificazione a coloro che hanno lavorato per conto dei tedeschi dopo il 1° settembre 1943. È chiaro che in tal modo il numero delle Croci di guerra diverrebbe infinito, perchè centinaia di migliaia di individui hanno lavorato in Germania.

IV COMMISSIONE (Difesa)

31ª RIUNIONE (19 dicembre 1950)

PRESIDENTE. Per aver tempo e modo di accertare i motivi della formulazione del comma dell'articolo 2, cui ha fatto riferimento il senatore Cadorna, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari » (N. 1363).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari ». Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1° marzo al 31 dicembre 1947.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Poichè i termini fissati con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947 al condono delle sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari, furono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* con due mesi e mezzo di ritardo, si tratta ora, con l'attuale disegno di legge, di mettere in condizioni di usufruire di questo condono anche coloro che non hanno potuto usufruirne avendone avuto notizia in ritardo.

L'entità del disegno di legge è irrilevante, essendo rimasti da sanare solo 7 matrimoni.

PALERMO. Per evitare che noi si torni sull'argomento per altri casi analoghi, propongo di estendere il periodo di applicazione di questo disegno di legge, che nell'articolo unico è fissato dal 1° marzo al 31 dicembre 1947, portandolo dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre del 1948.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta di emendamento del senatore Palermo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'emendamento all'articolo unico proposto dal senatore Palermo, che tende a sostituire alle parole: « dal 1° marzo al 31 dicembre 1947 », le altre: « dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico, di cui è già stata data lettura, con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico » (N. 1361) (Parere della 5ª Commissione).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. La deprecata insufficienza degli ufficiali incomincia a farsi sentire ed i nodi vengono al pettine.

Il disegno di legge in effetti risponde alla necessità di colmare parzialmente le notevoli deficienze organiche esistenti nei rispettivi ruoli con l'immissione di elementi professionalmente capaci ed idonei ad esercitare prontamente le funzioni del grado. È noto che la carenza di ufficiali inferiori è quella che effettivamente frena l'incremento dell'Esercito in questo momento; giacchè ogni amplificazione nel quadro dell'ordinamento esistente, operandosi in un sistema già deficitario, si traduce in un aumento di debolezza generale.

Questo disegno di legge si propone di rimediare in parte a questo inconveniente, prendendo non degli elementi giovani dalle scuole, bensì ufficiali e sottufficiali di complemento,

IV COMMISSIONE (Difesa)

31ª RIUNIONE (19 dicembre 1950)

per immetterli in tre concorsi differenti: il primo, per 50 ufficiali del Genio, ai quali verrebbero richiesti dei requisiti essenzialmente tecnici e di studio; il secondo per 55 sottotenenti del servizio automobilistico; e il terzo per 130 sottotenenti delle varie armi. In questi due ultimi concorsi sarebbe data la preferenza ad elementi reduci di guerra e partigiani.

Prima di esaminare il disegno di legge articolo per articolo, c'è da considerare che le condizioni poste per il reclutamento sono ancora severe, tanto che si richiede il limite di età di 29-31 anni per un sottotenente, e la laurea di ingegneria. C'è quindi da domandarsi: quale è quell'ufficiale in possesso di una laurea di ingegneria che va a fare l'ufficiale effettivo in condizioni di pura perdita? Il Ministero si è attenuto ad un criterio di severità, e ha fatto molto bene in linea teorica, tanto che io mi auguro che in pratica questi reclutamenti abbiano il maggior successo possibile. Tuttavia va osservato che se si trova oggi un laureato che va a fare il sottotenente a 29 o a 31 anni, vuol dire che costui è uno scarto della vita sociale, perchè alla stessa età qualsiasi persona che valga qualcosa ha già conseguito una posizione migliore.

Detto questo, passiamo ora ad esaminare gli articoli. I primi due articoli stabiliscono le condizioni per la nomina di cinquanta tenenti da promuovere in servizio permanente effettivo del Genio, i quali per concorrere devono essere in possesso della laurea in ingegneria, non aver superato i 29 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito ed avere ultimato il servizio di prima nomina, essere cioè in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato. L'articolo 3 detta le condizioni per la partecipazione al concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico, al quale possono aspirare i sottotenenti ed i tenenti — questi ultimi come vedete vengono retrocessi — delle varie armi e del servizio automobilistico, nonchè i sottufficiali in carriera continuativa, i quali siano in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per il concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1, e cioè l'età, l'idoneità fisica, il titolo di studio ed il compimento del servizio di prima nomina.

Viene contemplato inoltre in questo articolo la riserva di un terzo dei posti a favore dei sottufficiali, i quali però, qualora non fossero in numero sufficiente, possono essere sostituiti dagli ufficiali di complemento.

L'articolo 4 stabilisce le condizioni per il concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel servizio automobilistico, ed i posti vengono ripartiti nel seguente modo: quarantacinque di fanteria, quaranta di artiglieria, venticinque del genio, venti del servizio automobilistico. Questi, oltre che il titolo, devono avere anche un effettivo stato di servizio di guerra, quindi debbono avere comandato per sei mesi un reparto in operazioni di guerra.

L'articolo prevede inoltre la riserva di un terzo dei posti, arrotondato per eccesso, a favore dei sottufficiali; non solo, ma è riservato anche un terzo dei posti per i provenienti dai partigiani combattenti, cioè per individui che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, con facoltà però di devolvere questi posti ad altri elementi che non siano nel possesso di questi titoli, qualora non fosse stato possibile ricoprirli con gli elementi richiesti. Infine, l'articolo dispone che il periodo di tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio durante la guerra, è considerato a tutti gli effetti ai fini del raggiungimento del periodo minimo di servizio richiesto per la partecipazione al concorso.

L'articolo 5 stabilisce che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo 4, gli aspiranti alla nomina in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel servizio automobilistico, debbono possedere la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato, nonchè il diploma di maturità classica o scientifica. Cosa grave anche questa, perchè essendo il diploma di maturità classica o scientifica il titolo normale per accedere all'Accademia militare di Modena, se un giovane in possesso di tale titolo non è entrato a Modena, vuol dire che questi anni li ha perduti perchè non era capace di trovare nessun altro impiego. Vorrei mettere pertanto ulteriormente in luce che leggi di questo genere sono il necessario rimedio ad una situazione deprecabile, rimedio non eccessivamente idoneo, in quanto a nulla

IV COMMISSIONE (Difesa)

31ª RIUNIONE (19 dicembre 1950)

varrà ai fini di quell'incremento che si sarebbe dovuto promuovere a suo tempo attraverso l'immissione di elementi selezionati nelle varie armi.

PALERMO. Tale principio avrebbe dovuto essere applicato anche all'Arma dei carabinieri!

CADORNA, *relatore*. Sicuro; anzi vorrei dire ora quel che non ho detto prima. Le leggi Pariani dell'anteguerra, le quali stabilirono che il grado di subalterno fosse assunto dagli ufficiali di complemento, ridussero il numero degli ufficiali effettivi nei gradi bassi al minimo. Questo ha fatto sì che anche il reclutamento nell'Arma dei carabinieri sia stato molto difficile. Infatti l'Arma dei carabinieri ha vissuto anche essa sugli ufficiali di complemento, ed ora che ha ampliato i suoi ranghi, avverte tutto il vuoto delle generazioni che vengono su per giù dal 1935 in avanti, cioè da quando le leggi Pariani ridussero ulteriormente le ammissioni di ufficiali permanenti.

Come ho già detto, si tratta di una legge (la prima di molte altre che saranno varate in questo senso) intesa ad incrementare il numero delle divisioni italiane fino al limite che sovente si legge sui giornali. Infatti, poichè i subalterni erano in numero insufficiente nelle cinque divisioni precedenti, per costituire altre sette divisioni e arrivare a dodici, bisogna aumentare seriamente il loro numero. Mi auguro però che lo spirito patriottico degli ufficiali di complemento italiani, anche di quelli che hanno trovato una sistemazione nella vita civile, faccia sì che essi ritornino numerosi sotto le bandiere.

Io personalmente non avrei da fare alcuna osservazione, salvo questa: v'è un articolo, il sesto, nel quale è stabilito che, in analogia a quanto praticato per altri concorsi nelle amministrazioni dello Stato, si attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di negare in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi. Io sono contrario a questo genere di arbitrii e ritengo che solo il parere di una Commissione nominata dal Ministro debba essere definitivo. Ciò dico perchè gli esempi purtroppo verificatisi in questi ultimi anni hanno dimostrato che simili provvedimenti non hanno portato altro

che ingiustizie e sono stati dannosissimi per lo spirito dell'Esercito.

Proporrei pertanto che l'ultimo capoverso dell'articolo 6 venisse abolito. Con tale modificazione propongo infine alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso accettare la modifica proposta dal relatore perchè alle volte può capitare che vi siano dei candidati di spiccate qualità tecniche ed anche scientifiche, ai quali però manca qualche qualità morale. È opportuno, quindi, che il Ministro abbia la facoltà di escludere dal concorso i candidati che, da informazioni riservate assunte, possono essere non degni di appartenere all'Esercito italiano.

PALERMO. Io sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Cadorna in merito alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Innanzitutto a me sembra che non sia molto opportuno che il Ministro abbia facoltà di escludere un candidato, dopo che la sua ammissione al concorso era stata deliberata da una apposita Commissione. Questo è compito della Commissione, perchè essa non solo deve vagliare i titoli, ma tutto quel complesso di qualità morali, tecniche e professionali in base alle quali si può essere ammessi al concorso. Pertanto il lasciare adito al Ministro, con provvedimento non motivato nè suscettibile di ricorso, di escludere dal concorso dei candidati, mi sembra un eccesso di potere, tale da giustificare la richiesta del relatore per la soppressione del secondo comma dell'articolo 6.

CERICA. Mi associo alla proposta del senatore Cadorna essendo d'avviso che la Commissione debba avere tutti i poteri e tutta la competenza nel giudicare la figura dell'individuo da ammettere al concorso.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Insisto nella mia richiesta, che cioè l'articolo 6 resti immutato, nella dizione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e approvazione degli articoli, di cui do lettura:

IV COMMISSIONE (Difesa)

31ª RIUNIONE (19 dicembre 1950)

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:

a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio;

b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;

c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:

arma di fanteria	n.	45
arma di artiglieria		40
arma del genio		25
servizio automobilistico		20

(È approvato).

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);

b) non abbiano superato il 29° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

(È approvato).

Art. 3.

Al concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio

automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di età se sottotenenti ed il 31° anno di età se tenenti o sottufficiali;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

(È approvato).

Art. 4.

Al concorso di cui alla lettera c) dell'articolo 1, possono partecipare:

1° i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unità operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;

b) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;

c) non abbiano superato il 31° anno di età se sottotenenti e il 33° anno di età se tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

IV COMMISSIONE (Difesa)

31ª RIUNIONE (19 dicembre 1950)

2° i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-1945, almeno 12 mesi di servizio militare, in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unità operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;

b) non abbiano superato il 33° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15 — arma di artiglieria n. 14 — arma del genio n. 9 — servizio automobilistico n. 7. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.

Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.

Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera a) e al n. 2, lettera a), il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti, di 24 mesi se sottufficiali; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

(È approvato).

Art. 5.

Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'articolo 1 debbono possedere:

a) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 6, il relatore ha proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo stesso così formulato:

« Il Ministro per la difesa può negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi ».

Pongo in votazione la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 6 il quale risulta così formulato:

Art. 6.

Sono esclusi dai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

(È approvato).

Art. 7.

La valutazione dei titoli è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa, esercito, di grado non superiore all'ottavo.

La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formerà:

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1;

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1.

Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e i concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.

(È approvato).

Art. 8.

I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande quale sarà stabilita dal bando di concorso, sono i seguenti:

1° per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1:

a) voto di laurea;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

c) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

d) attività professionale eventualmente svolta;

e) benemerenze di guerra;

f) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

10 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *d*);

15 punti per i titoli indicati alla lettera *e*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *f*).

2° Per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1:

a) qualità tecnico-professionale dimostrate durante il servizio militare prestato;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

c) attività svolta nella vita civile nel campo tecnico automobilistico;

d) benemerenze di guerra.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

20 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);

10 punti per il titolo indicato alla lettera *c*);

10 punti per il titolo indicato alla lettera *d*).

3° Per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

40 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);

40 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);

20 punti per il titolo indicato alla lettera *c*).

È idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.

A parità di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Province italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la più giovane età.

(È approvato).

Art. 9.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio, nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

(È approvato).

Art. 11.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa.

All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto.

Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza — sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito — delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.

La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo è revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso è ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.

Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio. Nella graduatoria relativa al servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1.

Le anzianità relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 12.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ma non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.

(È approvato).

Art. 13.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale » (N. 1302).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Io dovrei riferire sul disegno di legge relativo al riordinamento del Tiro a Segno. Ho ricevuto, al riguardo, me-

moriali da parte della Presidenza dell'attuale Tiro a Segno, ho avuto anche visite da parte del Presidente, il quale lamenta di non avere fondi per andare avanti. Ora attendo dal Governo la risposta alle obiezioni che abbiamo mosso al disegno di legge in due precedenti riunioni. Allora noi dicemmo che poichè il disegno di legge si riferisce ad una organizzazione sportiva e militare, e tale la definisce, sia il testo del progetto, sia la relazione che lo accompagna, il Tiro a Segno Nazionale dovrebbe fare capo al C.O.N.I. più che al Ministero della difesa. Comunque l'obiezione principale che è stata mossa al progetto era che il Governo imponeva per la concessione del porto d'armi da caccia l'iscrizione al Tiro a Segno; una specie di certificato di idoneità. Ciò è in pratica impossibile.

Ma vi è di più: per far fronte alle spese il progetto governativo dispone che ogni porto d'arme sia maggiorato di 250 lire. Parallelamente poi a questo disegno di legge, davanti alla Commissione dell'agricoltura ve ne è un altro dove, ai fini del ripopolamento, si propone di caricare il porto d'armi di 250-300 lire di tassa suppletiva; di modo che la licenza di caccia, che oggi costa quattromila lire, finirebbe per costare cinquemila. I cacciatori già lamentano l'eccessivo gravame dell'attuale carico fiscale. Se il Governo infatti potesse fare una statistica constaterrebbe che l'80 per cento delle licenze di caccia appartengono alla povera gente; i cacciatori ricchi sono quelli che vanno in riserva; tutti i rimanenti cacciatori sono contadini, artigiani, piccoli impiegati i quali, tra l'altro, non possono andare a caccia che la domenica oppure durante le ferie. Ora, dovendo la domenica andare al Tiro a Segno ed essendo durante le ferie estive chiusa la caccia, non so quando essi potrebbero andare a caccia. Ho ricevuto in proposito infinite proteste, sia telegrafiche che giornalistiche, da parte di tutti gli organi venatori contro la tassazione prevista dal progetto, tassazione che non appare razionale, perchè se il Tiro a Segno ha uno scopo di educazione militare esso interessa tutta la Nazione, tutti i cittadini e non i soli cacciatori. Si vada a cercare il cespite altrove, si istituisca una tassa generale o si carichino i riservisti: ciò sollevierà proteste ed io, che non ho

nessuna simpatia per i riservisti, non potrei perorare una causa di tal genere.

Riassumendo, trovo irrealizzabile il fine del disegno di legge in quella parte in cui impone, per la concessione delle licenze di caccia, il certificato di frequentazione del Tiro a Segno: ciò finirà per moltiplicare il numero dei braccanieri, specialmente sulle montagne, giacchè non si può pretendere che, nei giorni di festa, gli alpigiani scendano a valle per andare a fare il tiro a segno nei poligoni. Trovo inoltre irrazionale che le fonti finanziarie per l'esercizio del tiro a segno vengano a gravare solo su una categoria, e cioè su quella dei cacciatori. Invito quindi il Ministro a voler rispondere a queste obiezioni che sono state già sollevate da parte della Commissione nella precedente riunione.

CEMMI. Mi pare che oltre le osservazioni fatte dal collega Gasparotto se ne possano sollevare delle altre. Vi è, infatti, una contraddizione in termini: se questa del Tiro a Segno è una organizzazione a carattere sportivo, mi domando perchè sia posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa. Evidentemente qui si tratta di un patrimonio nazionale che vuole essere conservato per determinati scopi e fini; ma io penso che se il Tiro a Segno Nazionale poteva servire ad addestrare qualcuno cinquanta anni fa, oggi, dal punto di vista militare, vale meno che zero. Comunque è da discutere se convenga o meno mantenere questa organizzazione. Se è di natura sportiva la si passi agli organi sportivi; se è di carattere militare interessa la difesa della Nazione, tutta la Nazione, quindi è assurdo far pagare le spese di un servizio pubblico ad una categoria limitata di cittadini, la quale per l'esercizio di una vera attività sportiva di carattere popolarissimo come la caccia, spende già fior di quattrini portando soldi al bilancio dello Stato. Quanto ai risultati pratici del Tiro a Segno, sappiamo benissimo che sparando quattro caricatori al poligono non si acquista nessuna particolare abilità; ciascuno può ottenere il certificato di abilitazione senza sparare e poi le armi da caccia non hanno nulla a che fare con le armi da guerra. Ritengo, pertanto, che per questi motivi, se non si avranno maggiori lumi da parte del Mi-

nistro, non si debba approvare il disegno di legge.

CADORNA. Vorrei completare le osservazioni del senatore Cemmi. A me sembra che questo Tiro a Segno non serva a nessuno. Infatti non serve alla difesa perchè noi non disponiamo di nessun poligono nel quale si possa adoperare un fucile mitragliatore. Nel preambolo del disegno di legge si dice che il Tiro a Segno è una organizzazione di natura sportiva; ma in realtà non serve nemmeno alla generalità degli sportivi, bensì a una limitatissima categoria. Serve poi, in parte, a tutti quelli che sono gli organi di Pubblica Sicurezza non ufficiali, guardie giurate, guardiacaccia, ecc. Ora se serve a queste categorie, cioè agli organi di

Pubblica Sicurezza, è soprattutto il Ministero dell'interno che deve provvedere al mantenimento dei poligoni. Ritengo quindi anch'io che l'organizzazione antiquata dei nostri poligoni non risponda a nessuna delle attuali esigenze e vada pertanto riformata.

PRESIDENTE. Poichè il Ministro della difesa ha partecipato alla prima parte della discussione su questo disegno di legge, desidererei che anche il prosieguo della discussione avvenisse alla sua presenza. Propongo pertanto il rinvio della discussione. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 17,20.